

COMUNE DI ANCONA

## ATTO DELLA GIUNTA

DEL 12/06/2012 N. 188

**Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI  
DEGLI AVVOCATI**

L'anno duemiladodici, il giorno dodici, alle ore 10:15, del mese di Giugno nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	GRAMILLANO FIORELLO	Presente
Assessore	DELLABELLA STEFANO	Presente
Assessore	BIEKAR ANDREA	Presente
Assessore	BRISIGHELLI MICHELE	Presente
Assessore	CELESTINI ADRIANA	Presente
Assessore	FERRETTI TAMARA	Presente
Assessore	GIACCAGLIA GIANNI	Assente
Assessore	MAIOLINI ELIANA	Assente
Assessore	MAURIZI MARINA	Presente
Assessore	NOBILI ANDREA	Presente
Assessore	SIGNORINI ROBERTO	Presente

Partecipa il Segretario Generale GRECHI CATERINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco GRAMILLANO FIORELLO ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



**DELIBERAZIONE N. 188 DEL 12 GIUGNO 2012**

**SETTORE DIREZIONE GENERALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPENSI  
PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI.**

**LA GIUNTA**

Visto il documento istruttorio redatto in data 11.6.2012 dalla Direzione Generale, che di seguito si riporta:

*Premesso:*

- *che il CCNL 14.9.2000 all'art. 27 prevede che "Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL";*
- *che l'Ente non ha sinora adottato il regolamento che disciplina la corresponsione agli avvocati dei suddetti compensi professionali secondo la suddetta disposizione contrattuale;*
- *che tuttavia prima dell'entrata in vigore di siffatta disposizione contrattuale il DPR 268/87, all'art. 69 statuiva che:  
"Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali degli enti destinatari del presente decreto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, è riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 33 da aggiungere al salario di anzianità.  
Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente" e che questa Amministrazione già con sua Deliberazione di Giunta Comunale n. 1971 del 10.10.1995 aveva disciplinato la corresponsione dei compensi all'Avvocatura interna ai sensi del ridetto art. 69, comma 2 del DPR 13.5.1987 n. 268 e del RDL 27.11.1933 n. 1578;*



- *che la disposizione contrattuale più sopra citata non specifica una precisa data di decorrenza della disciplina che gli Enti devono adottare;*
- *Che all'uopo è stato richiesto apposito parere all'Avv. PierGiovanni Alleva che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale alla lettera "A", nel quale è precisato che la disciplina ha effetto dal 14.9.2000 per i funzionari avvocati e che non è concessa all'amministrazione la possibilità di scegliere se erogare o meno al professionista gli emolumenti professionali per le cause conclusesi con esito favorevole all'Ente bensì solo la facoltà di decidere se concedere (ed in che entità) l'indennità di risultato al professionista legale che ne goda;*
- *che pertanto la Direzione Generale in collaborazione con l'Ufficio dell'Avvocatura ha redatto il testo del regolamento disciplinante l'erogazione dei compensi professionali qui allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";*

*Tutto ciò premesso e considerato;*

*si propone quanto segue*

- 1) *di approvare, per tutte le motivazioni espresse nelle premesse parti integranti e sostanziali del presente atto e tenuto conto del parere espresso dall'Avv. PierGiovanni Alleva che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale alla lettera "A", il regolamento per la disciplina dei compensi professionali degli avvocati dell'ufficio dell'Avvocatura del Comune di Ancona ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14.9.2000 allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;*
- 2) *di stabilire che la quantificazione degli importi da corrispondere agli avvocati comunali per i periodi pregressi dovrà avvenire sulla base di apposito accordo conciliativo/transattivo, prendendo a riferimento i criteri ed i principi individuati nell'allegato regolamento, dando mandato al Settore Organizzazione e Personale di procedervi predisponendo i necessari atti da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.*

---

*sulla proposta di cui sopra si esprime:*

***Parere favorevole di regolarità tecnica***

*Ancona 11.6.2012*

***IL DIRETTORE GENERALE***



*F.to Avv. Caterina Grechi*

*Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile*

*Ancona 12.6.2012*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, ECONOMATO,  
CONTROLLI SU ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI E SOCIETA' PARTECIPATE  
DALL'ENTE**

*F.to Dott.ssa Seri Donatella*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica;

Vista l'attestazione che non occorre esprimere parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per tutte le motivazioni espresse nelle premesse parti integranti e sostanziali del presente atto e tenuto conto del parere espresso dall'Avv. PierGiovanni Alleva che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale alla lettera "A", il regolamento per la disciplina dei compensi professionali degli avvocati dell'ufficio dell'avvocatura del Comune di Ancona ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14.9.2000 allegato al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che la quantificazione degli importi da corrispondere agli avvocati comunali per i periodi pregressi dovrà avvenire sulla base di apposito accordo conciliativo/transattivo, prendendo a riferimento i criteri ed i principi individuati nell'allegato regolamento, dando mandato al Settore Organizzazione e Personale di procedervi predisponendo i necessari atti da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.



COMUNE DI ANCONA

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

*IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" PER FINALITA' DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del 19.4.2007).*

*Il Direttore Generale  
F.to Avv. Caterina Grechi*

**PROF. PIERGIOVANNI ALLEVA**

**Ordinario dell'Università Politecnica delle Marche**

Parere in tema di problematiche applicative dell'Art. 27 del C.C.N.L. per l'Avvocatura Comunale.

I) Oggetto di indagine sono le conseguenze della mancata adozione da parte del Comune del regolamento o comunque della disciplina attuativa dell'Art. 27 del C.C.N.L. per l'Avvocatura Comunale.

Tale disposizione è intervenuta a disciplinare la questione dei compensi professionali spettanti agli avvocati interni stabilendo che:

*"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'Art 10 dei CCNL del 31.03.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiamo applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL".*

La previsione collettiva impone, pertanto, che il Comune disciplini la corresponsione dei compensi professionali dovuti ai propri legali ma non indica affatto alcuna specifica decorrenza, così dovendosi intendere un obbligo – quanto meno quello alla definizione di tale disciplina – immediatamente esigibile nei confronti del datore di lavoro.

Non è un caso, del resto e come è stato rilevato da Codesta Amministrazione, che la Magistratura Contabile abbia avuto modo di ritenere corretta la disposizione contenuta nel regolamento adottato in data 26.02.2004 dall'Ente sottoposto a controllo, con la quale si stabiliva di attribuire retroattivamente a decorrere dal 14.09.2000 i compensi professionali agli avvocati interni, in base a quanto previsto dall'art. 27 C.C.N.L. sottoscritto in pari data (deliberazione n° 2/06 della Sezione Controllo della Corte dei Conti per la Puglia).

II) Tanto sin d'ora puntualizzato, appare indispensabile svolgere la seguente articolata trattazione dei temi in esame:

II.1) decorrenza degli effetti del C.C.N.L. del 14.09.2000.

Secondo consolidata giurisprudenza sia ordinaria (AGO sezione lavoro) sia amministrativa, anteriormente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, la relativa disciplina, per la parte di interesse, era contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali", che all'Art. 69, rubricato "Professionisti legali", comma 2, stabiliva: "Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente".

## **PROF. PIERGIOVANNI ALLEVA**

**Ordinario dell'Università Politecnica delle Marche**

A tale norma dovrebbe ispirarsi lo schema di Regolamento sin qui elaborato dall'Amministrazione ma non ancora adottato.

L'attuale disciplina legislativa sul lavoro pubblico (D.Lgs. n° 165/2001) demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei *"diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro"*, al cui adempimento sono tenute le Pubbliche Amministrazioni, assicurandone l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti (art. 40, commi 1 e 4), statuendo, in particolare, che *"il trattamento economico fondamentale ed accessorio..... è definito dai contratti collettivi"* e che *"le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti.....parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi"* (art. 45, commi 1 e 2).

Il comma 3 quinquies dell'art. 40 specifica: *"..Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annua e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile..."*.

E' allora ragionevole comprendere il senso – almeno negli intenti delle parti collettive – del sopra richiamato Art. 27 del C.C.N.L del 14.09.2000.

In altri termini, differentemente dal passato, con tale regolamentazione pattizia, si è voluto introdurre anche presso gli EE.LL., proprio per quelle ragioni di parità di trattamento, di cui all'art. 45, comma 2, d.lvo 165/2001, un sistema retributivo analogo a quello in vigore per l'Avvocatura dello Stato, già riconosciuto dalla giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. II, 14 settembre 1989, n. 1123; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 14 marzo 1990, n. 44; Consiglio Stato, sez. IV, 29 dicembre 1987, n. 869).

In concreto, le parti contrattuali, secondo un principio di parità di trattamento, hanno ora ancorato per tutti gli avvocati dipendenti, anche quelli degli EE. LL., la debenza di compensi professionali semplicemente alla ricorrenza di sentenze favorevoli, superando, *"in melius"*, la previgente disciplina specifica di settore, propria del Comparto enti locali, che ne subordinava la spettanza agli importi *"recuperati"* a seguito di condanna della parte avversa soccombente (Art. 69, comma 2, del D.P.R. n° 268/87). Tale ultima norma, dunque, cessa di avere vigore a seguito della sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi nazionali che disciplinano la materia in modo difforme.

Quindi la decorrenza per il personale dell' Avvocatura, partirà sulla base dell'Art. 37 del CCNL per l'area della dirigenza dal 23.12.1999 e dell'Art. 27 del CCNL per il personale dipendente del 14.9.2000, ma tale disciplina ha effetto solo dal 24.12.1999 per i dirigenti legali e dal 14.09.2000

 2

## **PROF. PIERGIOVANNI ALLEVA**

**Ordinario dell'Università Politecnica delle Marche**

per i funzionari avvocati, con espressa salvezza degli atti con i quali fosse stata applicata, anche prima di quest'ultimi contratti, la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato.

Quindi, dalla formulazione letterale dell'art. 27 cit., si evince che non è concessa all'amministrazione la possibilità di scegliere se erogare o meno al professionista gli emolumenti professionali per le cause concluse con esito favorevole all'ente; è lasciata, invece, la facoltà di decidere se concedere (ed in che entità) l'indennità di risultato al professionista legale che ne goda.

Poiché anteriormente alla delibera GM n° 1917 del 10.10.1995 non vigeva – secondo quanto è dato sapere a chi scrive – nel Comune di Ancona alcuna disciplina alternativa o prevalente relativa alla corresponsione della spese legali agli avvocati dell'Ente, ciò comporta che alla data dell'entrata in vigore del CCNL 14.9.2000 vigeva solo tale regolamento interno.

Può quindi aderirsi alla tesi secondo cui l'art. 27 abbia comportato l'immediato superamento della menzionata delibera 1917/1995.

Appare quindi giusto che nell'atto deliberativo che riconosca l'applicazione della citata normativa contrattuale l'Amministrazione stabilisca come data di decorrenza dell'applicabilità ai legali dipendenti appartenenti alla categoria D3 la decorrenza del 15.9.2000.

### **II.2) La definizione di sentenza favorevole all'Ente.**

Lo schema di regolamento da ultimo predisposto dal Comune in adempimento all'obbligo posto dalla previsione contrattuale collettiva del 2000 dispone – almeno secondo quanto dato sapere allo scrivente in esito ai colloqui con la Segreteria Generale del tempo – testualmente:

*1. Per sentenza favorevole all'Ente si intende qualsiasi atto emesso da un'autorità decidente di cui al precedente comma 1), avente natura e contenuto decisorio, in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso e che comporti un risultato favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento dell'Ente oggetto del contendere ovvero accogliendo le domande dell'Ente. A titolo meramente esemplificativo rientrano tra i provvedimenti di cui sopra le sentenze che definiscono le cause in primo e secondo grado dell'Autorità giudiziaria ordinaria e quelle dei Giudici Amministrativi nonché quelle di Cassazione, comprese le sentenze che seppur non pronunciando nel merito della controversia definiscono la causa con esito favorevole all'Ente ovvero i provvedimenti che dichiarano l'improcedibilità, l'irricevibilità, l'inammissibilità, la perenzione, il difetto di legittimazione ad agire, l'incompetenza del giudice, il difetto di giurisdizione, la nullità o l'irricevibilità del ricorso, la rinuncia agli atti del giudizio, la carenza di interesse ed altre formule analoghe a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte, le ordinanze che definiscono le fasi cautelari sommarie avanti l'A.G.O. e il G.A., che sono per loro indole impugnabili al pari delle sentenze, i decreti emessi in primo grado o di reclamo anche in materie diverse da quella cautelare (es. materia minorile, ecc.), i lodi, i verbali di conciliazione arbitrari, i decreti ingiuntivi non opposti, le domande di*

 3



## **PROF. PIERGIOVANNI ALLEVA**

**Ordinario dell'Università Politecnica delle Marche**

*insinuazione al passivo. Per essere considerati "sentenza favorevole" ai fini dell'erogazione dei compensi professionali di cui al presente regolamento, i provvedimenti, comunque denominati, devono rappresentare in ogni caso l'atto conclusivo della controversia nella quale l'Ente è parte e dal quale non risulti la soccombenza dell'Ente.*

*2. Qualora la causa si concluda con transazione, conciliazione, rinuncia agli atti dell'avversario accettata dall'Ente, ovvero con sentenza che accerti la cessata materia del contendere, l'estinzione o la perenzione per inattività della parte avversa, come dal precedente comma, il tutto a spese in tutto o in parte compensate, purchè sia stata svolta attività difensiva al fine di addivenire all'esito di cui sopra, questa sarà compensata con i criteri di cui al presente regolamento nei limiti dell'attività effettivamente espletata.*

*3. Sono compresi, ancorché non comportanti soccombenza in senso processuale, anche i compensi relativi ai procedimenti nei quali i legali dell'ente assistano il Sindaco o altri dipendenti dell'ente in qualità di tutori o curatori di persone incapaci ed in generale quelli inerenti i procedimenti di volontaria giurisdizione".*

Dato il tenore e la finalità della normativa sopravvenuta con l'art. 27 del CCNL 14.9.2000, che è chiaramente ampliativa dell'arco delle fattispecie di esito di sentenza suscettibili di compenso rispetto alla previgente disciplina derivante dall'Art. 69 comma 2 del DPR 268/87, non appare congruo subordinare sempre e comunque la corresponsione dei compensi ai legali dipendenti al recupero delle somme a carico delle controparti soccombenti: tale sembra essere la considerazione che muove la disciplina in esame.

Fermo restando, ovviamente, che laddove le sentenze pronuncino la condanna della controparte alle spese e quindi consentano il recupero mediante azione esecutiva del titolo giudiziale, questa andrà senza dubbio sempre esperita preventivamente, e solo in caso di insolvenza assoluta e definitiva del soccombente si potrà porre a carico dell'Ente il pagamento delle spese al legale dipendente nella misura stabilita dal Giudice o, in mancanza, del regolamento interno.

III) Una significativa ulteriore (quanto determinante) indicazione è, peraltro, quella fornita dalla Corte d'Appello di Ancona n° 305/09 su analoga fattispecie relativa al mancato perfezionamento ad opera di un'Amministrazione Comunale della disciplina attuativa del regime degli incentivi ai tecnici addetti alla progettazione per i lavori pubblici.

Così argomenta la Corte:

*"Dall'art. 18 L. 109/1994" – ed in senso non difforme dal nostro Art. 27 del C.C.N.L. 14.09.2000, n.d.r. – "si ricava l'esistenza, in favore dei dipendenti a cui l'Ente abbia affidato il compito di progettazione, di un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva: il diritto al compenso incentivante, una volta attribuito l'incarico di progettazione.*

*Né rileva che tale diritto sia sottoposto alla condizione della adozione di una precisa procedura amministrativa di predeterminazione del costo e del Gruppo di Progettazione, nonché*



## **PROF. PIERGIOVANNI ALLEVA**

**Ordinario dell'Università Politecnica delle Marche**

*della emissione di atti formali di organi comunali competenti: l'emanazione di provvedimenti con caratteristiche e contenuto particolare non può essere configurata come condizione di esistenza del diritto, poiché questa sarebbe una condizione meramente potestativa, da ritenersi invalida a norma dell'art. 1355 c.c..*

*Inoltre, poiché l'obbligo alla erogazione del compenso incentivante è riferibile ad un rapporto contrattuale (di lavoro pubblico), ciò comporta per l'amministrazione l'obbligo di conformarsi ai principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), per cui il Comune avrebbe dovuto provvedere alla emissione degli atti formali stabiliti dalla normativa sopra riportata.*

*Avendo certamente omissa la adozione della corretta procedura pur avendo disposto l'esecuzione dell'attività di progettazione, approvato ed utilizzato l'attività svolta, anche riconosciuto la congruità dell'importo del compenso esposto dai professionisti e pagata una parte (v. determina dirigenziale 608/2002) – il Comune si è reso inadempiente nei confronti dei dipendenti aventi diritto alla liquidazione completa del compenso, ed è perciò tenuto a corrispondere loro la retribuzione aggiuntiva dovuta, o quanto meno a risarcire loro i danni subiti, ai sensi dell'art. 1218 c.c., non avendo il debitore neppure allegato l'impossibilità di tale adempimento per cause a lui non imputabili; danno corrispondente al compenso incentivante perduto ( nel senso fin qui esposto, v. Cass.13384/2004, relativa ad un caso in cui l'Ente aveva addirittura omissa l'adozione del Regolamento attuativo dell'art. 18 L. 109/1994; in quel caso, i dipendenti interni incaricati di progettazione avevano agito per il risarcimento del danno )."*

Appare allora evidente come la Corte veda un obbligo datoriale – quanto meno a contenuto risarcitorio – nella corresponsione a favore del dipendente di importi almeno commisurati all'emolumento retributivo non percepito in dipendenza del mancato perfezionamento della disciplina attuativa di legge.

IV) L'esposizione sin qui svolta consente di formulare le seguenti considerazioni conclusive:

a) appare incontestato ed incontestabile che il C.C.N.L. applicabile ponga e ponga ancora oggi specifico obbligo a carico dell'Amministrazione comunale di procedere all'adozione di apposita disciplina attuativa della previsione della contrattuale collettiva nazionale;

b) l'inadempimento dell'Amministrazione Comunale a tale obbligo e quindi la mancata adozione della richiesta disciplina attuativa ha precluso al dipendente con mansioni di Avvocato dell'Ente il godimento dello specifico emolumento retributivo accordato dalla contrattazione collettiva nazionale;

c) il dipendente con mansioni di Avvocato presenta, dunque, ragioni plausibilmente fondate allorché rivendica la corresponsione – in via retributiva (ad esempio nell'ambito di apposita odierna disposizione transitoria che regoli il trattamento per il periodo di mancata adozione della disciplina) ovvero in via transattiva delle pretese risarcitorie (ad esempio nelle forme dell'importo

**PROF. PIERGIOVANNI ALLEVA**

**Ordinario dell'Università Politecnica delle Marche**

forfettariamente determinato per la tacitazione definitiva rispetto al ritardo nell'introduzione della disciplina) – dell'importo a cui avrebbe avuto (o almeno avrebbe potuto aver) diritto in caso di piena (e tempestiva) attuazione della disciplina collettiva;

d) la determinazione di tale importo per equivalente passa evidentemente attraverso un duplice significativo parametro costituito, da un lato, dai contenuti odierni della disciplina di attuazione della previsione contrattuale collettiva nazionale che comunque il Comune è chiamato ad adottare ed andrà effettivamente ad adottare in adempimento dei propri obblighi (sin qui ritardati) e, dall'altro lato, dalla concreta attività che storicamente il dipendente ha svolto e posto in essere per l'Amministrazione in senso rilevante rispetto alla disposizione contrattuale collettiva nazionale, anche con riguardo ovviamente alla nozione di "*sentenza favorevole all'Ente*" come sopra definita.

Lungo tali direttrici sopra esposte sembra possibile fornire soluzione compositiva al tema in questione per i dipendenti addetti all'Avvocatura Comunale.

Pronto ad ogni chiarimento in merito, porgo i migliori saluti.

Prof. Piergiovanni Alleva



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI  
AVVOCATI DELL'UFFICIO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ANCONA AI  
SENSI DELL'ART. 27 DEL CCNL 14.09.2000**

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 27 del ccnl 14.09.2000, a seguito di sentenza definitiva favorevole all'Ente, agli Avvocati, dipendenti dell'Ente che siano incaricati della difesa e rappresentanza dell'Ente medesimo, incardinati presso l'Ufficio dell'Avvocatura ed iscritti all'albo speciale, secondo i principi di cui al r.d.l. 27.11.1933 n.1578.
2. Esso disciplina altresì la correlazione tra i suddetti compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante all'avvocato titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. I compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e di cui al presente regolamento, sono attribuiti agli Avvocati dell'Ente al termine di ciascun grado o fase processuale idonea a definire in modo definitivo la controversia per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, in relazione alle controversie, in cui sia costituita l'Avvocatura comunale, nelle quali siano emanate sentenze definitive favorevoli all'Ente.
2. Nessun compenso verrà attribuito per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale.
3. Sono sentenze favorevoli le pronunce che definiscono in modo definitivo le cause in primo e secondo grado dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Giudici Amministrativi nonché quelle della Corte di Cassazione; le ordinanze che definiscono le fasi cautelari sommarie avanti l'A.G.O. e il G.A., che sono per loro indole impugnabili al pari delle sentenze nonché i decreti emessi in primo grado o di reclamo anche in materie diverse da quella cautelare (es. materia minorile, ecc.), i lodi, i verbali di conciliazione arbitrali, i decreti ingiuntivi non opposti, le domande di insinuazione al passivo.
4. Sono compresi nell'accezione "sentenze favorevoli", ancorché non comportanti soccombenza in senso processuale, i provvedimenti relativi a procedimenti nei quali i legali dell'Ente assistano il Sindaco o altri dipendenti dell'ente in qualità di tutori o curatori di persone incapaci ed in generale quelli inerenti i procedimenti di volontaria giurisdizione.
5. Per esito favorevole del giudizio deve intendersi, oltre all'accoglimento nel merito dell'azione intrapresa dall'Ente, anche il caso in cui il giudizio si chiuda con una sentenza definitiva che dichiari l'improcedibilità, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, l'incompetenza del giudice, il difetto di giurisdizione, la nullità o l'irricevibilità del ricorso, il difetto di legittimazione ad agire, la sopravvenuta carenza di interesse ed altre formule analoghe, con riguardo alle richieste avanzate dalla controparte.
6. Qualora la causa si concluda con transazione, conciliazione, rinuncia agli atti dell'avversario accettata dall'Ente, ovvero con sentenza che accerti la cessata materia del contendere, l'estinzione o la perenzione per inattività della parte avversa, il tutto a spese in tutto o in parte compensate, purché sia stata svolta attività difensiva al fine di addivenire all'esito positivo, questa sarà compensata con gli stessi criteri di cui all'art. 3 e nei limiti dell'attività effettivamente espletata.
7. La corresponsione dei compensi non è dovuta in favore degli avvocati dell'Avvocatura comunale qualora la controparte soccombente sia stata condannata alle spese, dovendosi dapprima recuperare gli importi presso la stessa e soltanto in caso di sua insolvenza l'Ente sarà obbligato a corrispondere i compensi agli avvocati nella misura stabilita dal Giudice.



8. I compensi sono invece dovuti sia nel caso in cui il Giudice abbia dichiarato la compensazione delle spese sia qualora non si sia pronunciato sulle stesse. Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente.

### **ART. 3- MISURA DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA.**

1. I compensi professionali sono commisurati ai criteri generali di cui al R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni e determinati secondo i minimi tariffari per diritti ed onorari stabiliti periodicamente con DM dal Ministero della Giustizia e riferiti al valore della controversia ed al grado dell'Autorità adita. Anche nel caso di controversie di valore indeterminabile e di particolare difficoltà tecnica si prenderanno a riferimento i valori minimi.
2. L'erogazione al dipendente professionista avviene con cadenza trimestrale, sulla base della copia della sentenza e della specifica notula analitica redatta in base ai criteri di cui al presente regolamento.
3. In caso di controversie contestualmente promosse da e nei confronti di soggetti diversi e che coinvolgano le medesime questioni di fatto e di diritto, i compensi spettano agli Avvocati dell'Ente in misura pari alla metà dei minimi tariffari dovuti per una sola controversia aumentati del 10% per ciascuna delle ulteriori cause.
4. I compensi professionali costituiscono emolumenti a carattere fisso e continuativo dovuti ad ogni legale effetto, compreso quello dell'irripetibilità e dell'assoggettamento a contribuzione ai fini assicurativi e pensionistici come remunerazione dell'attività lavorativa di rappresentanza e difesa in giudizio a favore dell'Ente. Essi, in quanto retribuzione fissa e continuativa vanno a sommarsi allo stipendio in parte A anche ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e di tutte le voci previdenziali ed assistenziali conseguenti.

### **ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.**

1. La corresponsione dei compensi professionali di cui al citato art. 27 del CCNL 14.09.2000 è dovuta per tutti i giudizi conclusi a decorrere dal 15.09.2000 ed avviene sulla scorta dell'adozione di un apposito provvedimento con cui si quantifica la somma spettante e si rendono disponibili le risorse finanziarie per l'emissione del successivo decreto di liquidazione da parte del responsabile del Servizio Organizzazione e Personale.
2. I compensi vengono erogati:
  - A) Nella misura stabilita nella sentenza o in altro provvedimento decisorio, nei casi di soccombenza della parte avversa con pagamento da parte della stessa delle spese, previa detrazione delle spese anticipate dal Comune e delle spese generali forfettizzate calcolate sulla somma di diritti ed onorari spettanti al legale qualora effettivamente corrisposte dal soccombente;
  - B) Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite o senza statuizione al riguardo, i compensi spettano con riferimento alle voci relative ai diritti e agli onorari di avvocato contenute nella nota spese depositata in giudizio o, in caso di mancato deposito della nota spese prima della definizione del giudizio, i compensi spettano per le voci relative ai diritti di procuratore ed agli onorari di avvocato inserite in una apposita notula redatta dall'avvocato che ha seguito la controversia con riferimento all'attività effettivamente svolta e documentata, redatta in conformità alle tariffe, sottoscritta dall'Avvocato con contestuale dichiarazione sotto la propria responsabilità che essa è conforme ai criteri di cui al presente regolamento, secondo le tariffe professionali vigenti nel loro ammontare minimo, con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità adita.
- 3 In caso di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto dall'Ente il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico del medesimo.



**ART. 5 - COMPENSI PROFESSIONALI EROGABILI NEI CONFRONTI DEGLI  
AVVOCATI DELL'AVVOCATURA COMUNALE IN CASO DI COSTITUZIONE  
IN GIUDIZIO CONGIUNTA TRA GLI STESSI O CON AVVOCATI DEL LIBERO  
FORO**

1. In caso di affidamento di incarico professionale a più Avvocati dell'Avvocatura Comunale il compenso spettante a ciascuno di essi è ridotto della metà rispetto a quello definito come dal precedente articolo 3 e corrisposto in parti uguali tra loro, in assenza di diversa indicazione nell'atto di incarico.
2. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad Avvocato dell'Avvocatura e ad Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'ente, sarà riconosciuto all'Avvocato dell'Avvocatura Comunale un compenso pari alla metà di quello spettante ai sensi del precedente articolo 3.
3. La mera domiciliazione presso altro legale di foro esterno, anche se attuata mediante delega congiunta, non è considerata incarico congiunto ai fini della distribuzione dei compensi a fine causa .

**ART. 6 – CORRELAZIONE TRA COMPENSI PROFESSIONALI E  
RETRIBUZIONE DI RISULTATO.**

1. Per la disciplina inerente la correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato degli avvocati comunali si rinvia al contratto collettivo integrativo aziendale.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

GRAMILLANO FIORELLO



Il Segretario Generale

GRECHI CATERINA




**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 20 SET 2012

Il Responsabile U.O. Giunta

(Lucia Baldoni)



**Il presente atto è divenuto esecutivo il 12/06/2012  
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:**

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)  
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

**e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:**

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE GENERALE                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> UFFICIO DELL'AVVOCATURA               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SETTORE ORGANIZZAZIONE<br>E PERSONALE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |